

Notizie e approfondimenti su previdenza e assistenza a cura della FNP-CISL di Milano

Testi a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 114 Marzo 2015

Jobs Act : i nuovi ammortizzatori sociali NASPI – ASDI – DIS-COLL

Riprendiamo l'argomento sui nuovi ammortizzatori sociali già sommariamente accennato nel N° 106 di Previdenza Flash.

Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2015, è stato pubblicato il <u>Decreto Legislativo 4 marzo 2015</u> "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Il decreto è entrato in vigore il 7 marzo 2015.

Innanzitutto chiariamo il significato degli acronimi:

- NASPI = Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
- **ASDI** = Assegno di Disoccupazione
- **Dis-Coll** = Disoccupazione collaboratori (Co.Co.Co., Co. Co. Pro)

La NASPI

E' la nuova assicurazione istituita presso la Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti dell'INPS, che garantisce l'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che rimangano involontariamente disoccupati a partire dall'1.5.2015.

Questa nuova prestazione sostituisce dal 1 ° maggio 2015 la "vecchia" ASPi e la mini ASPI.

Chi può usufruire della NASPI?

I potenziali beneficiari sono:

- tutti i lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione tra coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato;
- gli apprendisti;
- i soci di cooperative di produzione di lavoro;

• i lavoratori a tempo determinato delle aziende pubbliche o esercenti pubblici servizi e il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

che perdano involontariamente il proprio lavoro.

Sono, invece, esclusi:

- i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continua ad applicarsi la previgente normativa

Non possono beneficiare della NASPI i lavoratori che cessano per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale salvo che quest'ultima sia intervenuta a seguito di procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

Requisiti soggettivi

- Perdita involontaria dell'occupazione;
- Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro solo se questa è intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto, sopravvenuta inidoneità fisica, scarso rendimento, carcerazione, forza maggiore, termine dei lavori nei cantieri, impossibilità ad essere impiegati in altre mansioni nell'azienda, ecc. ecc.).
- Dimissioni per giusta causa:
 - o mancato pagamento della retribuzione;
 - aver subito molestie sessuali;
 - modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
 - o mobbing;
 - o notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda;
 - spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"; comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
- Maternità relativamente :
 - alle lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione - 300 giorni prima della data presunta del parto - fino al compimento del 1° anno di età del bambino);
 - o ai padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino

Requisiti contributivi

Il lavoratore deve far valere almeno

• 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;

• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

Esempio

Lavoratore che sarà licenziato il 30 settembre 2015.

Occorre, in primo luogo, verificare che nel periodo che va dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2015, l'interessato abbia almeno 13 settimane di contributi e, poi, che abbia lavorato almeno 30 giorni nell'arco di tempo che va dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015.

Rispetto ai "vecchi" requisiti per ottenere l'ASPI (due anni di anzianità assicurativa ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione) ora i requisiti sono meno restrittivi.

Termini per la presentazione della domanda e decorrenza

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di spettanza dell'indennità (68 giorni dalla data del licenziamento) alla sede INPS competente, esclusivamente in via telematica.

I termini per inoltrare la domanda sono tassativi a pena decadenza e, se non si rispettano, la prestazione non può essere riconosciuta.

Le giornate di malattia insorta nel periodo utile per la presentazione della domanda sono considerate come periodo neutro (non si contano per i 68 giorni).

L'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo l'ottavo giorno.

Misura dell'indennità

La misura è rapportata alla retribuzione media imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi della retribuzione e delle mensilità aggiuntive.

L'importo complessivo viene dapprima diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione accreditate e poi moltiplicato per 4,33 per ottenere la retribuzione media mensile.

L'indennità mensile dell'indennità è pari al 75% della retribuzione mensile determinata come più sopra, nei casi in cui quest'ultima sia uguale od inferiore – per l'anno 2015 – all'importo di 1195,00 €.

Questo importo verrà annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Se la retribuzione media mensile è superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% di € 1.195,00 € incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile ed il predetto importo.

L'indennità mensile NASPI non può superare, in ogni caso, nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300,00 € annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L'importo dell'indennità NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Sull'indennità spetta, se dovuto, l'ANF (Assegno al nucleo familiare).

Esempio

Lavoratore licenziato il 1 giugno 2015.

Nei 4 anni antecedenti il licenziamento ha lavorato per 36 mesi, pari a 156 settimane, ed ha percepito complessivamente stipendi lordi pari a 65.000 €.

Per individuare la retribuzione su cui calcolare l'indennità si opera in questo modo: dapprima si dividono i 65.000 € di retribuzione per le 156 settimane di contribuzione; il risultato così determinato, pari a 416.65 € si moltiplica per 4,33 e si ottiene una retribuzione media mensile di €. 1.804,15.

Individuata, così, la retribuzione media, si procede, poi, al calcolo dell'indennità da pagare nel seguente modo:

- Retribuzione mensile fino a 1.195 € (importo convenzionale annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT) per 0,75 = €. 896,25
- **Differenza tra €. 1.804,16** (retribuzione media mensile) **e 1.195** € (importo convenzionale annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT) = 609,16 € per **0,25**= € 152,29
- Indennità in pagamento = €. 1.048,54 € (ovvero €.896,25 + €.152,29)

Essendo tale importo inferiore al massimale, sarà pagato interamente. In caso contrario, sarebbe stato messo in pagamento *l'importo fino a* €. **1.300,00.** Come per la "vecchia" ASPI, infatti, anche per la NASPI c'è un tetto massimo di importo, aggiornato annualmente.

Gli importi non sono soggetti ad alcuna trattenuta contributiva mentre vengono applicate le normali trattenute IRPEF.

L'esempio riassunto in queste tabelle

Anno	Retribuzione imponibile	Settimane lavorate
2012	10.000	38
2013	18.000	45
2014	25.000	52
2015	12.000	21
Totale	65.000	156

Retribuzione media settimanale	65.000 €/ 156 settimane	416,65€
Retribuzione mensile media	416,65 * 4.33 (media sett/mese)	1.804,16€
Differenza tra 1.195 € e retr. media mensile	1.804,16 € - 1.195 €	609,16€
Quota da aggiungere al minimale	609.16 € * 0,25 (25%)	152,29€
Minimale	1.195 € * 0,75 (75%)	896,25 €
Totale assegno mensile in pagamento	896,25 e + 152,29 €	1.048,54 €

La durata dell'indennità

La NASPI non ha una durata fissa ma è pari alla metà delle settimane di contribuzione versata degli ultimi 4 anni.

<u>Esempi</u>

- 1. Lavoratore disoccupato che ha lavorato senza interruzioni nell' ultimo quadriennio, percepirà la NASPI per 24 mesi;
- 2. Lavoratore disoccupato che ha lavorato nello stesso arco di tempo solo un anno avrà l'indennità solo per 6 mesi.

Per evitare il rischio del "disoccupato professionista", per calcolare la durata della NASPI non si contano i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017 l'indennità sarà corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Rioccupazione

<u>Lavoro subordinato (dipendente)</u>

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità ci si occupa alle dipendenze con un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale (cioè 8.145 euro), si decade dalla prestazione a meno che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In questo caso la prestazione viene sospesa d'ufficio per la durata dell'attività lavorativa.

Se il reddito ricavato dal nuovo rapporto di lavoro subordinato è inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, si conserva il diritto alla prestazione, che sarà, però, corrisposta in misura ridotta, a condizione che si comunichi all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, il reddito annuo previsto.

I contributi previdenziali versati in relazione al nuovo rapporto di lavoro subordinato, sono utili per i requisiti e la durata di un nuovo trattamento NASPI; non danno, però, luogo ad accrediti contributivi e il loro importo è riversato integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Attività da lavoro autonomo

Se durante il periodo di fruizione dell'indennità NASPI il lavoratore intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione (pari ad € 4800 annui per il lavoro autonomo ed € 8000 annui per le collaborazioni coordinate e continuative), deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo presunto.

L'INPS provvederà a ridurre il pagamento dell'indennità NASPI di un importo pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, rapportato tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è poi conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

La contribuzione versata in relazione all'attività da lavoro autonomo, non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti.

Anticipazione

Se il lavoratore che ha diritto alla NASPI intraprende un'attività di lavoro autonomo, avvia un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa oppure si associa in cooperativa può richiedere la liquidazione anticipata delle mensilità di indennità non ancora percepite.

La domanda di anticipazione va inoltrata all'INPS, a pena di decadenza in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

C'è, poi, l'obbligo di restituire per intero l'anticipazione dell'indennità NASPI in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di disoccupazione.

L'erogazione anticipata dell'indennità NASPI non dà diritto alla contribuzione figurativa ed all'assegno per il nucleo familiare.

La contribuzione figurativa

Per i periodi di percezione della NASPI è riconosciuta al lavoratore la contribuzione figurativa rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali che ha percepito negli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari ad 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASPI.

Poiché questo limite è pari, per l'anno in corso, ad una retribuzione pensionabile di circa 24 mila euro, per evitare che, nei confronti di chi ha una retribuzione pensionabile superiore a quest'importo, la contribuzione accreditata per la NASPI possa danneggiare la parte di pensione eventualmente maturata nel sistema retributivo, la legge prevede che in queste ipotesi l'accredito della contribuzione figurativa per la NASPI venga "neutralizzato" (non se ne tiene conto), ai soli fini del calcolo della pensione ma non per maturare il diritto alla pensione.

Questi contributi figurativi sono utili per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici; non sono invece utili ai fini del diritto alla pensione nei casi in cui la normativa prescriva il computo della sola contribuzione effettivamente versata.

La decadenza

Si decade dalla fruizione dell'indennità nei casi di:

- 1. perdita dello stato di disoccupazione;
- 2. violazione delle regole di condizionalità;
- 3. inizio di un'attività lavorativa subordinata senza aver provveduto entro 30 giorni alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- 4. inizio di un'attività lavorativa autonoma senza aver provveduto entro 30 giorni alla comunicazione del reddito annuo previsto;
- 5. raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- 6. accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la liquidazione dell'indennità NASPI.

Condizionalità

L'erogazione dell'indennità è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, nonché alla ricerca attiva di una occupazione ed al reinserimento nel tessuto produttivo.

L'ASDI (Assegno di disoccupazione)

Viene introdotto, in via sperimentale per l'anno 2015 con decorrenza dal 1° maggio 2015, un ammortizzatore sociale che fornisce una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari dell'indennità NASPI, che ne abbiano fruito per l'intera durata entro il 31 dicembre 2015 e siano privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno. dal 1° maggio 2015.

Destinatari

Nel primo anno di applicazione della norma, destinatari dell'ASDI, che non potrà essere erogata una volta esaurite le risorse dello specifico Fondo, sono in primo luogo i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni ed i lavoratori prossimi alla pensione.

Condizioni e requisiti

L'erogazione è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'Impiego, alla disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, all'accettazione di adeguate proposte di lavoro.

La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita della prestazione.

Con successivo decreto ministeriale saranno definiti:

- a) la situazione economica di bisogno del nucleo familiare, valutata in applicazione dell'ISEE, non computando l'ammontare dell'indennità NASPI percepita;
- b) l'individuazione di criteri di priorità nell'accesso alla prestazione in caso di risorse insufficienti;
- c) gli incrementi dell'ASDI per carichi familiari, nel limite di un importo massimo;
- d) i limiti ed i criteri di cumulabilità dell'Assegno di disoccupazione con i redditi da lavoro;
- e) le caratteristiche del progetto personalizzato ed il sistema degli obblighi e delle sanzioni connessi al progetto;
- f) i controlli per evitare la fruizione indebita dell'ASDI
- g) le modalità di erogazione dell'ASDI attraverso l'utilizzo del pagamento elettronico.

Durata e misura

L'Assegno di disoccupazione è corrisposto mensilmente, per una durata massima di 6 mesi; è pari al 75% dell'ultima indennità NASPI percepita e, comunque, non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale (364,16 € per il 2015).

La Dis-Coll (Disoccupazione Co.Co.Co e Co.Co. Pro)

In via sperimentale e per l'anno 2015 viene istituita questa indennità mensile di disoccupazione, con la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015.

La limitazione della validità all'anno 2015 di questa prestazione è determinata dal fatto che in un parallelo provvedimento di legge sulle nuove tipologie contrattuali il Governo ha stabilito che dal 2016 non esisteranno più, salvo alcuni casi limitati, i contratti di collaborazione coordinata e continuata o a progetto.

Beneficiari

Hanno diritto a questa indennità i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA.

Requisiti

- essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- poter far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1 gennaio dell'anno solare precedente la cessazione dal lavoro alla data della cessazione stessa;
- poter valere, nell'anno solare in cui si verifica la cessazione dal lavoro, 1 mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad 1 mese, da cui sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell'importo cha dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

Calcolo

Per determinare l'importo della DIS.COLL bisogna determinare il reddito sul quale sono stati pagati i contributi alla Gestione Separata nell'anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente; questo reddito andrà poi diviso per il numero totale dei mesi di contribuzione o frazione di essi per individuare il reddito medio mensile.

L'importo della DIS-COLL, analogamente alla NASPI, è pari al 75% del reddito medio mensile nel caso in cui quest'ultimo sia uguale od inferiore — nell'anno 2015 — all'importo di € 1195,00 annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo; se il reddito medio mensile è superiore al suddetto importo, l'indennità è pari al 75% dell'importo di € 1195,00 incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile ed il predetto importo.

Esempio

Se si è lavorato per tutto il 2014 e per sei mesi nel 2015, ricavando complessivamente un reddito di 25.000 €, il reddito medio mensile sarà di 1.388,88 € ovvero 25.000 € (il reddito prodotto nel periodo) diviso 18 (il numero dei mesi per i quali si è versato il contributo).

L'indennità sarà calcolata su una retribuzione media pari a 1.243,47 € così determinata:

1.195 € + 48,47 € = 1.243,47 (dove i 48,47 € rappresentano il 25% della differenza tra 1.195 € e 1.388,88 €).

L'importo dell'indennità sarà pari a 932,60 € (75% di 1.243,47 €) .

L'indennità mensile DIS-COLL non può, comunque, superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300,00 € annualmente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. L'importo dell'indennità DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

Durata

La DIS -COLL spetta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la cessazione del lavoro alla data della stessa cessazione.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

Questa indennità non può non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi.

Contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi.

La domanda

La domanda va inoltrata all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Decorrenza

L'indennità DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno, ovvero dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata successivamente all'ottavo giorno.

Condizioni

L'erogazione dell'indennità DIS.COLL. è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dal Servizi competenti, nonché alla ricerca attiva di una occupazione ed al reinserimento nel tessuto produttivo.

Compatibilità con un rapporto di lavoro subordinato e con l'attività lavorativa autonoma

Se durante il periodo la percezione dell'indennità il lavoratore si occupa con un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, si decade dal diritto alla prestazione.

Se, invece, la nuova occupazione con contratto subordinato è inferiore a 5 giorni, la prestazione viene sospesa d'ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie ed, al termine, e ripristinata per il periodo residuo.

Se, invece, il lavoratore durante il periodo di fruizione dell'indennità DIS-COLL intraprende un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile per la conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo presunto. In caso di mancata comunicazione del reddito previsto, il soggetto decade dal diritto all'indennità a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma.

L'INPS ridurrà il pagamento dell'indennità DIS-COLL di un importo pari all'80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire, rapportato tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione è poi conguagliata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.





Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia.